

supremo), che non ha mancato di sottolineare in moltissime sue pronunce come – in realtà – *i veri limiti del diritto di critica* siano soltanto la *rilevanza sociale* del fatto narrato la *continenza* delle espressioni impiegate. Limiti, peraltro, tutti rispettati da Pier Luigi Ciolli nel suo articolo.

Nessun dubbio, infatti, in ordine all'interesse pubblico di quelle notizie, attenendo all'operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, vale a dire a una persona rispetto alla quale sussiste un rilevante interesse collettivo alla formazione di una opinione consapevole e pluralistica dei consociati. Analogamente, nessun dubbio neppure sulla sussistenza del requisito della continenza, soprattutto alla luce del fatto che non si è trattato di critica pura e semplice, bensì di *critica politica*, vale a dire in un settore in cui le maglie della giurisprudenza nel ritenere sussistente la continenza del linguaggio, anche quando i toni impiegati siano particolarmente gravi, sono ancora più ampie.

Al riguardo giova ricordare che, se la giurisprudenza continua a vietare espressioni gratuitamente contumeliose, toni sarcastici o l'attacco gratuito alla persona (i così detti *argumenta ad nomine*), nondimeno manifesta poi un atteggiamento notevolmente liberale, volto molto spesso al riconoscimento del diritto di critica in funzione scriminante, stanti il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (*ex multibus*, Cassazione Penale, sezione V, 8 febbraio 2008, n. 9084, in CED Cassazione Penale, 2008) e la diffusa desensibilizzazione del linguaggio nel contesto della polemica politica.

Giusto a titolo di esempio, tanto per far capire l'orientamento della giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha statuito che non costituisce diffamazione, perché non viene superato il limite della *continenza*:

1. l'ipotesi in cui si stigmatizzi l'attività di un politico che assomma su di sé cariche politiche remunerate incompatibili (oltreché attività in conflitto con lo stesso Comune) con l'espressione «*attività (...) preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto*» [Cassazione penale, sezione V, 13 giugno 2007, n. 34432, in CED Cassazione penale, 2008];
2. l'espressione "*fascista nel senso più deteriore del termine*" rivolta a un Sindaco [Cassazione penale, sezione V, n. 29433, in CED Cassazione penale, 2008];
3. proferire la frase "*oramai sei morto e puzzi pure*", sempre rivolta a un sindaco da un esponente politico di opposta fazione.

Non occorre dilungarsi troppo per comprendere come il caso di specie non abbia integrato alcuna di queste ipotesi.

L'assoluzione

Tutte queste ragioni e altre ancora, sono dunque state oggetto di giudizio di appello, per essere alla fine condivise e fatte proprie sia dal Pubblico Ministero, che ha chiesto l'assoluzione, che dagli stessi giudici della Corte d'Appello di Perugia, che l'assoluzione a Pier Luigi Ciolli hanno dato.

I giudici di Perugia hanno, infatti, assolto Pier Luigi Ciolli perché *il fatto non ha costituito reato, «per aver il Ciolli svolto un legittimo esercizio del diritto di critica»*. E questo perché:

- 1) un diritto di critica contro un provvedimento emesso dal Sindaco di Castiglione della Pescaia, considerato lesivo degli interessi della categoria, ben poteva essere esercitato da Pier Luigi Ciolli, quale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
- 2) la critica all'attività della Faenzi non trascendeva in un attacco alla Faenzi come persona, ma stigmatizzava *unicamente* l'operato istituzionale del Sindaco;
- 3) «*dire che il primo cittadino ha sperperato, cioè mal speso i soldi derivanti dalle pubbliche entrate, non significa esulare dal diritto di critica, se non al costo di comprimerlo eccessivamente fino ad annullarlo*»;
- 4) «*dire che il problema dei camper è stato preso a pretesto per avviare infrastrutture da far gestire a privati non significa aver affermato falsità, atteso che il problema camper era insorto a seguito della apposizione nei parcheggi pubblici del Comune di sbarre limitatrici di altezza, allo scopo di interdirla l'accesso ai camper ed alle autocaravan, provvedimento che il Ministero dei Trasporti, con le note in atti, ha poi riconosciuto illegittimo*»;
- 5) «*parlare di "presunti e/o reali problemi" per spendere male il pubblico denaro significa criticare aspramente l'operato del pubblico amministratore, ma non anche aver trasceso i limiti di una critica politico-sindacale, sollecitata dalla categoria degli utenti e che mai risulta essere sfociata in un attacco personale*».

